



Prot. 1629/vf

Como, 19 luglio 2012

A tutti
I PERITI INDUSTRIALI
ISCRITTI ALL'ALBO

Loro sedi

CIRCOLARE 16/2012

Accatastamento impianti fotovoltaici: arrivano i chiarimenti dell'Agenzia del Territorio

Ag. Territorio
Nota 22.06.2012,
n. 31892

L'Agenzia del Territorio ha chiarito i criteri di accatastamento degli immobili su cui sono installati impianti fotovoltaici.

Nel documento vengono fornite informazioni su:

- criteri generali per attribuzione della categoria catastale e della rendita catastale;
- tipologie di impianto fotovoltaico per le quali sussiste l'obbligo di accatastamento;
- riconoscimento della ruralità degli immobili su cui sono installati gli impianti FV.

Infine, sono riportati esempi su come effettuare le rappresentazioni planimetriche degli impianti installati in copertura e particolari casi di intestazione di immobili ospitanti gli impianti fotovoltaici.

http://www.dailyenmoveme.com/sites/dailyenmoveme.com/files/31892_2012.pdf

Proroga per la variazione catastale dei fabbricati rurali: come procedere per la compilazione e l'invio della domanda

D.M. 14.09. 2011
G.U. 21.09.2011,
n. 220

Ci sarà tempo fino al 30.09.2012 per richiedere la variazione della categoria catastale dei fabbricati rurali, la proroga è stata prevista dal D.L. 06.07.2012 (Spending Review).

I proprietari di fabbricati rurali sono ancora in tempo per presentare domanda di variazione catastale degli immobili per i quali si vuol fare riconoscere la ruralità, con attribuzione delle categorie A/6 (per le abitazioni) e D/10 (per i fabbricati strumentali all'attività agricola).

Ricordiamo che per presentare la domanda per l'attribuzione del requisito di ruralità, possono essere utilizzati i modelli A, B e C, allegati al D.M. 14.09.2011, corredata dall'autocertificazione di sussistenza continuativa dei requisiti di ruralità negli ultimi cinque anni.

<http://gazzette.comune.jesi.an.it/2011/220/3.htm>

Evoluzione del sistema di aggiornamento del Catasto Terreni con la procedura Pregeo 10.5

Si porta a conoscenza che dal 28 giugno u.s. è disponibile la nuova procedura Pregeo, nella versione 10.5, utilizzabile dai professionisti per la presentazione degli atti di aggiornamento catastale.

La nuova procedura consente ai tecnici esterni abilitati di operare sulla banca dati di Catasto Terreni attraverso operazioni informatizzate fondate su regole condivise; la stessa procedura, inoltre ed in aggiunta a quanto precedentemente realizzabile, consente di registrare nella banca dati gli atti telematicamente trasmessi dai professionisti anche negli orari di chiusura dell'ufficio.

E' appena il caso di evidenziare che l'attuale versione 10.4 di Pregeo 10 sarà tecnicamente supportata fino alla data del 14.09.2012, e che successivamente alla predetta data non sarà garantita la registrabilità degli atti non conformi alle specifiche di elaborazione della nuova versione 10.5 o successive di Pregeo 10.

Per maggiori e più utili informazioni è possibile consultare il sito dell'Agenzia del Territorio alla pagina:

<http://www.agenziaterritorio.it/?id=623>

La competenza della SCIA tocca allo Stato!

Corte Cost., sent. 27.06.2012, n. 164

La SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) è stata introdotta dal Decreto 78/2010 con lo scopo di semplificare le procedure amministrative.

Ma la competenza della SCIA è dello Stato! Pertanto la sua disciplina deve essere uniforme su tutto il territorio nazionale.

Lo ha stabilito la Corte Costituzionale dichiarando non fondate le questioni di legittimità costituzionale presentate dalle Regioni Valle d'Aosta, Toscana, Liguria, Emilia Romagna e Puglia. In particolare, queste regioni avevano censurato le disposizioni nazionali nelle quali la Scia viene sostituita dalla Dia, in quanto interesserebbe ambiti di legislazione regionale.

http://territorio.regione.emilia-romagna.it/codice-territorio/notizie/allegati_2012/ConsultaSentenza1642012.pdf

Quinto Conto Energia, nuovi incentivi operativi dal 27 agosto

D.M. 05.07.2012
G.U. 10.07.2012,
n. 159

Via al **quinto Conto Energia**. È stato raggiunto ieri il tetto di 6 miliardi che segna la fine del quarto Conto Energia e l'inizio del nuovo sistema di incentivazione.

Il Gse, Gestore dei servizi energetici, ha comunicato all'Aeeg, Autorità per l'energia elettrica e il gas, l'aggiornamento dei dati su costi degli incentivi e impianti. A fronte del raggiungimento del tetto di 6 miliardi, il Gse ha segnalato che sono in esercizio oltre 400mila impianti fotovoltaici, pari a una potenza installata di 14.300 MW.

Dopo aver ricevuto queste informazioni, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas ha emanato una delibera con cui, oltre a determinare il raggiungimento della soglia, ha fissato per il 27 agosto la decorrenza delle nuove modalità di incentivazione.

I tempi dei nuovi incentivi

La procedura e le tempistiche rispettano i contenuti del quinto Conto Energia, che prevede l'applicazione del nuovo sistema dopo 45 giorni dall'adozione della delibera con cui l'Autorità per l'energia elettrica e il gas individua la data in cui il tetto di 6 miliardi di euro è stato raggiunto.

Dato che l'Aeeg ha emanato la delibera il 12 luglio, il quinto Conto Energia sarà pienamente operativo il 26 agosto, ma trattandosi di una domenica la data slitta al giorno successivo.

A sua volta, il quinto Conto Energia cesserà di applicarsi dopo 30 giorni solari dal raggiungimento di un costo indicativo cumulato di **6,7 miliardi di euro l'anno**, data che sarà comunicata dall'Aeeg.

<<< ... segue....

Secondo la nuova normativa, il vecchio sistema di incentivazione continua ad applicarsi agli impianti che entrano in esercizio prima dell'entrata in vigore del quinto CE, ai grandi impianti iscritti in posizione utile nei registri e che producono la certificazione di fine lavori nei termini previsti e agli impianti realizzati su edifici pubblici e su aree delle amministrazioni pubbliche che entrano in esercizio entro il 31.12.2012.

Come si accede agli incentivi

Non hanno l'obbligo di iscriversi al registro:

- impianti fotovoltaici di potenza fino a 50 kW realizzati su edifici con moduli installati in sostituzione di coperture su cui è operata la completa rimozione dell'eternit o dell'amianto;
- impianti fotovoltaici di potenza fino a 12 kW, inclusi gli impianti realizzati a seguito di rifacimento, nonché i potenziamenti che comportano un incremento della potenza dell'impianto non superiore a 12 kW;
- i potenziamenti che comportano un incremento della potenza dell'impianto non superiore a 12 kW;
- impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative fino al raggiungimento di un costo indicativo cumulato degli incentivi degli incentivi di 50 ML€;
- impianti fotovoltaici a concentrazione fino al raggiungimento di un costo indicativo cumulato degli incentivi di 50 ML€;
- impianti fotovoltaici realizzati da Amministrazioni pubbliche mediante con procedure di pubblica evidenza, fino al raggiungimento di un costo indicativo cumulato degli incentivi di 50 ML€;
- gli impianti fotovoltaici di potenza superiore a 12 kW e non superiore a 20 kW, inclusi gli impianti realizzati a seguito di rifacimento, nonché i potenziamenti che comportano un incremento della potenza dell'impianto non superiore a 20 kW, che richiedono una tariffa ridotta del 20% rispetto a quella spettante ai pari impianti iscritti al registro.
- Gli altri impianti per usufruire degli incentivi devono invece iscriversi in appositi registri in modo da rientrare nei limiti massimi di costo indicativo cumulato annuo degli incentivi, fissati in 140 milioni di euro per il primo registro, 120 milioni di euro per il secondo e 80 milioni per quelli successivi.

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/normativa/dm_5_luglio_12_sf.pdf

Geotermico, eolico, biomasse: i contenuti del nuovo decreto

D.M. 06.07.2012
G.U. 10.07.2012,
n. 159

E' stato pubblicato in Gazzetta il D.M. che definisce i nuovi incentivi per le energie rinnovabili elettriche (idroelettrico, geotermico, eolico, biomasse, biogas).

Il nuovo regime permetterà di raggiungere e superare gli obiettivi europei delle energie rinnovabili attraverso una crescita virtuosa, basata su un sistema di incentivazione equilibrato e con forti ricadute sull'economia italiana tale da ridurre l'impatto sulle bollette di cittadini e imprese.

LE ALTRE RINNOVABILI ELETTRICHE

Il Decreto per le altre rinnovabili elettriche entrerà in vigore il 01.01.2013 e si applicherà agli impianti da fonte idroelettrica, geotermica, eolica, da biomasse e biogas con potenza non inferiore a 1 kW. Il costo indicativo annuo degli incentivi è fissato a **5,8 miliardi euro**.

Per tutelare gli investimenti in corso, è previsto un **periodo transitorio** di 4 mesi: per gli impianti che entrano in esercizio entro il 30.04.2013 e, solo per gli impianti alimentati da rifiuti, entro il 30.06.2013, si potrà optare per un meccanismo di incentivazione alternativo a quello definito dal nuovo DM. Gli stessi termini valgono per gli impianti situati nei comuni dell'Emilia colpiti dal sisma e che hanno un titolo autorizzativo antecedente al 20.05.2012.

<<< ... segue...

Gli impianti potranno accedere agli incentivi con **tre modalità**:

- direttamente;
- attraverso l'iscrizione agli appositi registri;
- attraverso aste al ribasso.

Accedono **direttamente** all'incentivo: gli impianti eolici e alimentati da fonte oceanica di potenza fino a 60 kW; gli impianti idroelettrici di potenza nominale fino a 50 kW (soglia elevata a 250 kW per impianti particolari, ed esempio realizzati su canali); gli impianti alimentati a biomassa di potenza fino a 200 kW e gli impianti alimentati a biogas di potenza fino a 100 kW; gli impianti di riconversione del settore bieticolo-saccarifero; gli impianti eolici, idroelettrici a da biomassa realizzati con procedure ad evidenza pubblica da Amministrazioni pubbliche, con potenza fino al doppio di quella suindicata.

Accedono agli incentivi previa **iscrizione in appositi registri**, gli impianti di potenza al di sotto della soglia di 5 MW, ad eccezione dell'idroelettrico per cui è stata fissata una soglia di 10 MW e del geotermoelettrico la cui soglia è 20 MW. Per il periodo 2013-2015 sono stati fissati i contingenti di potenza da assegnare: ad esempio, per l'eolico onshore sono previsti 60 MW per ciascuno dei 3 anni; per le biomasse 170 MW per il 2013, 160 per il 2014 e altri 160 il 2015.

Accedono agli incentivi attraverso **aste al ribasso**, gli impianti di tutte le tipologie di fonte rinnovabile con potenza superiore a 5 MW (a 10 MW per l'idroelettrico e a 20 MW per il geotermoelettrico). Anche in questo caso sono fissati i contingenti di potenza da mettere all'asta per il periodo 2013-2015: ad esempio, per l'eolico onshore sono previsti 500 MW per ciascuno dei 3 anni; per l'eolico offshore 650 MW per il 2013 e 0 per i due anni successivi; per le biomasse 120 MW per il 2013 e 0 per il 2014 e il 2015.

In alternativa ai meccanismi di incentivazione appena descritti, il nuovo decreto prevede il meccanismo dello **scambio sul posto**, le cui condizioni tecnico-economiche, relative anche agli impianti alimentati dalla fonte solare, saranno definiti dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas entro 120 giorni dall'entrata in vigore del decreto.

Agli impianti a biogas e geotermici che utilizzano tecnologie avanzate sono riservati dei **premi**. Agli impianti **solari termodinamici** che entrano in esercizio dopo il 31 dicembre 2012, continuano ad applicarsi le condizioni stabilite dal DM 11.04.2008, ma i valori degli incentivi cambiano.

La vita utile convenzionale degli impianti, le **tariffe incentivanti** e gli incentivi per i nuovi impianti sono indicati nell'Allegato 1; per gli impianti oggetto di integrale ricostruzione, riattivazione, rifacimento, potenziamento e ibridi, si fa riferimento all'Allegato 2.

<http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/normativa/DM-6-luglio-2012-Incentivi-per-energia-da-fonti-rinnovabili-elettriche-non-fotovoltaiche.pdf>

Mercato immobiliare, procedure di stima e fattori che influenzano il mercato delle abitazioni. Ecco gli atti del convegno sull'estimo immobiliare

Il 13.06.2012 si è svolto il seminario tecnico su "*Estimo e stima immobiliare*" presso la Facoltà di Ingegneria dell'Università degli Studi Roma Tre.

Durante l'incontro sono stati trattati diversi argomenti, quali:

- evoluzione del mercato immobiliare residenziale italiano negli ultimi 50 anni;
- principali fattori che condizionano i prezzi delle abitazioni;
- ipotesi e scenari di sviluppo del mercato per i prossimi anni;
- valutazione degli immobili non residenziali;
- andamento dei prezzi degli immobili.

All'incontro ha partecipato anche l'Agenzia del Territorio che ha illustrato aspetti estimativi, facendo riferimento ai procedimenti di stima impiegati dal Catasto, e ha presentato il Manuale Operativo delle Stime Immobiliari contenente le linee guida da seguire nelle attività estimative.

**Certificazione e
compensazione
dei crediti nei
confronti della
Pubblica
Amministrazione
I decreti in
Gazzetta**

D.M. 25.06.2012
G.U. 02.07.2012,
n. 152

Publicati in Gazzetta i provvedimenti per disciplinare i rapporti di credito e debito tra Pubblica Amministrazione e imprese fornitrici, ossia quello della certificazione del credito vantato dall'impresa e della sua possibile compensazione con debiti fiscali iscritti a ruolo.

Tra le novità principali segnaliamo l'esclusione dalla certificazione del settore della sanità, mentre rientreranno anche le Regioni, inizialmente escluse, sottoposte a piani di rientro (Piemonte, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Calabria, Sicilia).

Relativamente ai tempi, la certificazione del credito dovrà essere rilasciata dall'amministrazione che la riceve entro 60 giorni dalla presentazione. In caso di ritardi, è possibile rivolgersi alla Ragioneria Territoriale dello Stato che entro 10 giorni dall'istanza nominerà un commissario che rilascerà la certificazione entro 50 giorni.

Il credito vantato, per essere soggetto alla certificazione ed eventuale compensazione, deve essere certo, liquido ed esigibile.

<http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-07-02&task=dettaglio&numgu=152&redaz=12A07402&tmstp=1341303906486>

<http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-07-02&task=dettaglio&numgu=152&redaz=12A07403&tmstp=1341303906486>

**Attenzione alle
finte partite Iva
sui cantieri!
Il Ministero
fornisce
indicazioni su
come distinguere
la prestazione
autonoma da
quella
subordinata**

Min. Lav.
Circ. 04.07.2012,
n. 16

Il Ministero del Lavoro fornisce utili chiarimenti in merito all'attività di vigilanza svolta nel settore edile circa la presenza di lavoratori autonomi.

Il lavoratore autonomo, così come definito nell'articolo 89 del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i., è "la persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione"; da tale principio discendono le indicazioni per individuare l'autenticità della sua figura in cantiere.

Ecco gli elementi utili volti ad individuare nell'ambito dell'edilizia, le caratteristiche tecniche che contraddistinguono l'attività autonoma da quella svolta dal personale dipendente delle imprese, in caso di verifica.

Il lavoratore autonomo, pertanto, è tale se:

possiede le attrezzature necessarie per l'esecuzione dei lavori (ad esempio ponteggi, macchine edili, motocarri, escavatori, apparecchi di sollevamento) svolge attività che intervengono nella fase di completamento dell'opera o in sede di finitura e realizzazione impiantistica (es. lavori idraulici, elettrici, posa in opera di rivestimenti, operazioni di decoro e restauro architettonico, montaggio di infissi e controsoffitti)

Al contrario, vanno considerate attività subordinate, anche se svolte da lavoratori autonomi iscritti al Registro delle Imprese, quelle indicate di seguito:

- manovalanza
- muratura
- carpenteria
- rimozione amianto
- posizionamento di ferri e ponti
- addetti a macchine edili fornite dall'impresa committente o dall'appaltatore

Il Ministero sottolinea, infine, che l'utilizzo di false partite IVA nell'esecuzione degli appalti, oltre a provocare evasioni contributive, comporta gravi illeciti in materia di salute e sicurezza sul lavoro e sorveglianza sanitaria.

<http://www.ance.it/docs/docDownload.aspx?id=6978>

Ecco tutti i tagli previsti alla spesa pubblica. Arriva la "Spending Review2"

D.L. 06.07.2012, n. 95
G.U. 06.07.2012, n. 156 - Suppl. Ord.

E' stato pubblicato in Gazzetta il Decreto recante "*Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini*" (cosiddetto "Spending Review 2", per differenziarlo dal D.L. 07.05.2012, n. 52 (Spending Review)).

Il Decreto prevede una serie di interventi aventi come obiettivo la razionalizzazione e l'efficienza della spesa pubblica, consentendo un risparmio per lo Stato che dovrebbe essere pari a:

- 4,5 miliardi per l'anno 2012
- 10,5 miliardi per il 2013
- 11 miliardi per il 2014

Tra le misure previste dalla Spending Review 2 segnaliamo:

- riduzione per l'acquisto di beni e servizi nella pubblica amministrazione e trasparenza delle procedure;
- riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni;
- riduzione di spesa nel pubblico impiego;
- razionalizzazione del patrimonio pubblico e riduzione dei costi per le locazioni passive;
- revisione della spesa pubblica in riferimento alle società pubbliche in house;
- riduzione della spesa dei singoli Ministeri;
- riduzione della spesa degli enti territoriali;
- riduzione e accorpamento delle province;
- interventi nel settore della pubblica istruzione;
- interventi nel settore della sanità.

<http://www.governo.it/backoffice/allegati/68648-7830.pdf>

Il parquet gode dell'IVA agevolata e detrazioni per riqualificazione energetica?

Risponde l'Agenzia delle Entrate

Ag. Entrate
Risol. 25.06.2012, n. 71

Un contribuente, in seguito ad interventi di ristrutturazione edilizia (demolizione di muri, rifacimenti di impianti e posa di nuova pavimentazione, applicazione di materiale coibente alle pareti esterne, installazione di nuovi infissi esterni isolanti,) chiede all'Agenzia delle Entrate se può usufruire, oltre alle detrazioni del 55%, dell'IVA agevolata al 10% per l'acquisto del parquet di tipo flottante.

In particolare, l'istante è del parere che la fornitura del parquet possa beneficiare dell'aliquota IVA ridotta al 10 %, in quanto trattasi di bene finito: pur venendo incorporato nell'immobile, non perde la sua individualità. Anche successivamente al suo impiego è trasferibile in qualsiasi momento in altra abitazione, grazie al sistema di posa flottante.

Ricordiamo, al riguardo, che l'IVA al 10% è prevista solo per i beni finiti (D.P.R. 633/1972) impiegati per la realizzazione di interventi di recupero, come ad esempio gli ascensori, i montacarichi, gli infissi, i sanitari, i prodotti per gli impianti idrici, elettrici, ecc.

L'Agenzia afferma che l'aliquota IVA agevolata è applicabile solo ai beni finiti che successivamente all'utilizzo nell'intervento di recupero, non perdono la loro individualità.

Il parquet di tipo flottante, non presenta le suddette caratteristiche e, pertanto, sconta l'aliquota IVA ordinaria.

Può invece per tale intervento fruire della detrazione del 55%, purché siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica previsti dall'allegato B al D.M. 11.03.2008.

http://www.ilsole24ore.com/pdf2010/SoleOnLine5/_Oggetti_Correlati/Documenti/Norme%20e%20Tributi/2012/06/ag-emtr-Ris-71e-250612.pdf?uuid=f69f0e72-bee7-11e1-9bc3-e087e4c1ba70

**La riforma del lavoro è legge!
Ecco le novità più importanti per i professionisti e le imprese**

Legge 28.06.2012, n. 92

G.U. 03.07.2012, n. 153 - Supp. Ord. n. 136

La riforma del lavoro diventa legge.

E' stata pubblicata in Gazzetta la legge recante "*Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita*" in vigore dal 18.07.2012.

Tante sono le misure relative al settore delle costruzioni, tra cui:

- Partite Iva
- Regime per gli iscritti agli Ordini Professionali
- Licenziamenti
- Ammortizzatori sociali
- Decantierizzazione
- Cassa in deroga
- Responsabilità solidale negli appalti

http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/3027E62A-93CD-444B-B678-C64BB5049733/0/20120628_L_92.pdf

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE
(Per Ind. Paolo Bernasconi)




*Il Collegio rimarrà chiuso per ferie
Dal 6 al 24 agosto 2012 compresi
Il Consiglio Direttivo augura a tutti
BUONE VACANZE !*